

Regolamento della Fondazione di previdenza risparmio 3 della Banca Cantonale Grigione

I. Aspetti generali

Art. 1 Scopo

La Fondazione riceve gli averi previdenziali ai sensi dell'art. 82 della LPP¹ per investirli e amministrarli nel modo più vantaggioso possibile. A questo scopo si avvale soprattutto dei servizi della Banca Cantonale Grigione (BCG) in qualità di fondatrice, eventualmente di altre organizzazioni o istituzioni ad essa collegate.

Art. 2 Convenzione di previdenza

Per conseguire tale scopo la Fondazione stipula convenzioni di previdenza con singoli intestatari² privati ai sensi del presente regolamento e delle norme di legge e statutarie pertinenti.

Art. 3 Definizione dei versamenti

L'intestatario della previdenza può effettuare i propri versamenti regolarmente o sporadicamente.

II. Le singole forme previdenziali

Art. 4 Premessa

Ogni convenzione di previdenza si basa sull'accumulazione di capitali di risparmio e dei relativi interessi sul Conto risparmio 3 individuale.

Inoltre, nell'ambito delle norme di legge e del presente regolamento, l'intestatario della previdenza ha le seguenti possibilità:

- investimento del suo avere di risparmio 3 in soluzioni d'investimento offerte dalla Fondazione;
- integrazione della convenzione di previdenza mediante l'assicurazione contro il rischio di decesso con o senza la copertura dell'invalidità;
- impiego dell'aver di risparmio 3 per il finanziamento di un'abitazione di proprietà a uso proprio.

Art. 5 Conto risparmio 3

Per ogni convenzione di previdenza stipulata, la Fondazione apre a nome dell'intestatario della previdenza un Conto risparmio 3 presso la BCG, sul quale deposita i relativi contributi previdenziali.

Gli averi su tale conto sono remunerati a un tasso di interesse preferenziale superiore al rispettivo tasso di interesse applicato agli usuali averi di risparmio.

Art. 6 Deposito risparmio 3

L'intestatario della previdenza può incaricare la Fondazione di investire in titoli addebitando o accreditando le operazioni sul Conto risparmio 3. Per il risparmio in titoli, la Fondazione propone all'intestatario della previdenza fondi di previdenza e piani di risparmio. Ai fini dell'investimento in titoli, la Fondazione apre presso la BCG un Deposito risparmio 3 a nome dell'intestatario della previdenza e trasferisce la tenuta del deposito alla BCG.

I titoli e i proventi conseguiti fanno parte dell'aver di risparmio 3 individuale e vincolato. I titoli sono soggetti alle oscillazioni dei corsi. Le eventuali perdite di corso sono interamente a carico dell'intestatario della previdenza. Per la parte dell'aver di risparmio 3 investita in titoli non sussiste alcun diritto né a un rendimento minimo né alla conservazione del capitale.

L'intestatario della previdenza prende atto che gli investimenti in titoli, diversamente da un puro deposito in conto, sono soggetti a oscillazioni di corso che aumentano in funzione della quota investita in azioni e in monete estere. Impartendo l'ordine d'investimento, l'intestatario della previdenza dichiara di essere a conoscenza dei rischi legati all'attività d'investimento.

¹ Legge federale sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità del 25 giugno 1982 (citata LPP)

² Per facilitare la comprensione, la BCG rinuncia alla doppia forma maschile-femminile.

Art. 7 Ampliamento delle possibilità di investimento

Ai sensi dell'art. 50 cpv. 4 OPP³, la Fondazione può offrire all'intestatario della previdenza, a titolo di ampliamento degli investimenti ammissibili, fondi di previdenza e piani di risparmio mirati all'accrescimento del capitale o agli utili di capitale.

In aggiunta ai titoli, con limitazioni ai sensi delle disposizioni della OPP³, fino a un massimo del 100% dei titoli nella soluzione d'investimento scelta dall'intestatario della previdenza è investito, direttamente e indirettamente, in titoli di partecipazione (in particolare azioni) di tutto il mondo, in moneta nazionale o estera. Pertanto, all'interno dei singoli fondi di previdenza mirati all'accrescimento del capitale e/o agli utili di capitale, le categorie d'investimento titoli di partecipazione (in particolare azioni), monete estere e investimenti alternativi possono superare il limite massimo di cui all'art. 55 OPP².

Art. 8 Assicurazione integrativa

Se l'intestatario della previdenza intende integrare la propria previdenza personale sottoscrivendo un'assicurazione di rischio, può incaricare la Fondazione di provvedere alla stipula di una corrispondente polizza assicurativa a suo favore presso le società svizzere concessionarie con cui collabora la Fondazione.

La Fondazione versa i premi direttamente alla società assicurativa addebitandoli sul Conto risparmio 3; allo stesso modo eventuali rimborsi o partecipazioni alle eccedenze vengono accreditati sul Conto risparmio 3. L'assicurazione integrativa è soggetta alle condizioni stabilite dalla rispettiva società assicurativa.

Art. 9 Finanziamento di una proprietà d'abitazione

Il prelievo anticipato o la costituzione in pegno dell'ave di risparmio 3 per un'abitazione di proprietà ad uso proprio è ammesso senza un termine di preavviso nell'ambito delle disposizioni di legge (cfr. art. 17 cpv. 2).

Il datore di prestito o di credito, in particolare anche la BCG, decide a propria discrezione sotto tutti gli aspetti in merito a un anticipo dell'ave di risparmio 3.

III. Direzione generale della Fondazione

Art. 10 Direzione generale, procura alla BCG

Il Consiglio di Fondazione dà mandato alla BCG di provvedere alla direzione generale della Fondazione. Al termine dell'esercizio, la BCG rende conto della propria direzione generale al Consiglio di Fondazione. L'esercizio corrisponde all'anno civile.

La BCG e i rispettivi aventi diritto di firma sono autorizzati ad agire a nome della Fondazione, in particolare a stipulare convenzioni di previdenza e a intraprendere tutte le azioni legali nei confronti degli intestatari della previdenza nell'ambito dello scopo della Fondazione. Il tipo di diritto di firma corrisponde a quello valido per la BCG.

Art. 11 Attestato fiscale, estratti per l'intestatario della previdenza

Ogni anno la Fondazione consegna all'intestatario della previdenza un attestato sullo stato patrimoniale (estratto conto e deposito) e alle autorità fiscali una conferma ai fini fiscali. L'attestato per l'intestatario della previdenza relativo allo stato patrimoniale fornisce anche informazioni sugli investimenti effettuati e in essere, sui movimenti, sui proventi e sui premi assicurativi pagati.

Art. 12 Commissioni

Per la tenuta dell'ave di risparmio 3, la Fondazione può applicare commissioni di gestione e spese di amministrazione. Le commissioni sono pubblicate alla pagina gkb.ch o possono essere richieste alla BCG. È fatta esplicitamente salva la modifica delle commissioni.

IV. Pagamento dell'ave di risparmio 3

Art. 13 Caso di sopravvivenza

In caso di sopravvivenza, al più presto cinque anni prima che maturi il diritto all'AVS, in ogni caso al raggiungimento di tale età, l'intestatario della previdenza ha diritto al pagamento dell'intero avere di risparmio 3 con interessi e interessi composti. Se in quel momento la Fondazione non dispone di istruzioni chiare da parte dell'intestatario della previdenza in merito al pagamento, essa è autorizzata ad effettuare il pagamento trasferendo l'ave a favore dell'intestatario della previdenza su un conto risparmio ordinario presso la BCG. Una proroga della convenzione di previdenza fino a un massimo di cinque anni oltre il raggiungimento del diritto all'AVS è ammessa soltanto se l'intestatario della previdenza dimostra che sta ancora esercitando un'attività lucrativa.

³Ordinanza sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità del 18 aprile 1984 (citata OPP2).

Art. 14 Decesso o invalidità

L'aver di risparmio 3 diventa esigibile in caso di decesso dell'intestatario della previdenza. L'aver di risparmio 3 è ugualmente esigibile se l'intestatario della previdenza ha diritto a percepire una rendita intera dell'assicurazione federale per l'invalidità e il rischio di invalidità non è assicurato nell'ambito della previdenza vincolata ai sensi dell'art. 82 LPP e inoltre, se l'intestatario presenta domanda per ottenere il pagamento.

Per quanto riguarda il pagamento delle eventuali prestazioni dell'assicurazione di rischio si applicano le disposizioni del corrispondente contratto di assicurazione.

Art. 15 Beneficiari in caso di decesso

In caso di decesso dell'intestatario della previdenza le seguenti persone hanno diritto all'aver di risparmio 3, considerando che, fatte salve le disposizioni del cpv. 2 seguente, la presenza di beneficiari di una categoria precedente esclude quelli rispettivamente seguenti:

- a) il coniuge superstite o il partner registrato;
- b) i discendenti diretti e le persone fisiche assistiti in misura preponderante dall'intestatario della previdenza o la persona che ha convissuto ininterrottamente con lui negli ultimi cinque anni fino al suo decesso o che deve provvedere al sostentamento di uno o più figli comuni;
- c) i genitori;
- d) i fratelli e le sorelle;
- e) gli eredi legali o gli eredi indicati dall'intestatario della previdenza nella disposizione testamentaria e notificati alla Fondazione.

L'intestatario della previdenza ha diritto, previa comunicazione scritta alla Fondazione, di modificare l'ordine dei beneficiari di cui alle lettere c - e, nonché di definire dettagliatamente l'entità dei singoli diritti di tali persone. La Fondazione eroga la prestazione con effetto liberatorio alle persone che risultano beneficiarie secondo il presente regolamento e le eventuali comunicazioni scritte indirizzate della previdenza alla Fondazione. Se sono presenti diversi aventi diritto e le quote a loro spettanti non sono state definite in modo univoco, essi percepiscono congiuntamente la prestazione oppure stabiliscono la suddivisione di concerto con tutti gli aventi diritto.

Art. 16 Assegnazione giudiziale

In caso di assegnazione giudiziale di una parte dell'aver di risparmio 3 a coniugi/partner divorziati in caso di divorzio o scioglimento giudiziale dell'unione domestica registrata, la Fondazione effettua il pagamento sulla base di una sentenza passata in giudicato. L'aver di risparmio 3 da dividere resta vincolato e deve essere trasferito a un altro istituto del pilastro 3a oppure del secondo pilastro.

Art. 17 Obbligo di comunicazione fiscale

La Fondazione è tenuta a notificare il pagamento dell'aver di risparmio 3 alle autorità fiscali nella misura richiesta dalle leggi e dalle disposizioni delle autorità della Confederazione e dei Cantoni.

V. Scioglimento della convenzione di previdenza

Art. 18 Risoluzione / prelievo anticipato

Lo scioglimento di una convenzione di previdenza con contemporaneo pagamento dell'aver di risparmio 3, tranne che per i casi indicati negli articoli 13 e 14, può essere effettuato solamente in caso di

- a) emigrazione documentata dell'intestatario della previdenza;
- b) avvio di un'attività lucrativa indipendente da parte di un intestatario della previdenza che in precedenza svolgeva un'attività lucrativa dipendente;
- c) cessazione dell'attività lucrativa indipendente e avvio di un'attività lucrativa indipendente di altro tipo;
- d) riscatto in un istituto di previdenza esente da imposte o in un'altra forma di previdenza riconosciuta.

L'aver di risparmio 3 può essere prelevato in anticipo interamente o parzialmente se il rapporto previdenziale viene sciolto e/o modificato perché l'intestatario della previdenza utilizza la prestazione per l'acquisto o la realizzazione di un'abitazione di proprietà a uso proprio o per l'ammortamento di un prestito ipotecario su tale proprietà. Questo prelievo anticipato può essere richiesto ogni cinque anni ai sensi dell'art. 5 cpv. 3 OPPA⁴.

I pagamenti citati in precedenza agli aventi diritto coniugati sono ammessi soltanto se il coniuge accetta per iscritto.

Nel resto dei casi l'aver di risparmio 3 non può essere prelevato in anticipo, né ceduto o costituito in pegno.

⁴Ordinanza sulla promozione della proprietà di abitazioni mediante i fondi della previdenza professionale del 3 ottobre 1994 (OPPA)

VI. Ulteriori disposizioni

Art. 19 Variazioni d'indirizzo, comunicazioni

L'intestatario della previdenza è tenuto a comunicare tempestivamente alla Fondazione eventuali variazioni del suo indirizzo.

Le comunicazioni della Fondazione all'intestatario della previdenza sono giuridicamente valide se sono state notificate all'ultimo indirizzo noto.

Art. 20 Protezione dei dati e scambio di informazioni tra la Fondazione, la BCG e terzi

Oltre alla BCG - responsabile della direzione generale della Fondazione - la Fondazione ha facoltà di incaricare anche terzi di svolgere i compiti amministrativi legati alla tenuta del conto e alla negoziazione di titoli. L'intestatario della previdenza è a conoscenza e accetta

- che i suoi dati, quali le generalità, il numero di conto, gli ordini riguardanti i titoli e le notifiche del saldo vengano eventualmente salvati e trattati dalla BCG e da terzi, nella misura necessaria nell'ambito della convenzione di previdenza e
- che la BCG - quale responsabile della direzione generale della Fondazione - possa utilizzare i dati raccolti nell'ambito della relazione previdenziale caso per caso nel contesto di una relazione bancaria intrattenuta dall'intestatario della previdenza con la BCG, qualora il rispettivo utilizzo dei dati risulti necessario per motivi regolamentativi o amministrativi.

Art. 21 Entrata in vigore, modifiche al regolamento

Il presente regolamento entra in vigore alla data di adozione da parte del Consiglio di Fondazione.

Eventuali modifiche apportate al regolamento saranno opportunamente comunicate all'intestatario della previdenza. Esse hanno efficacia immediata, purché si fondino su disposizioni legali o delle autorità. Le altre modifiche diventano vincolanti per l'intestatario della previdenza qualora questi non si avvalga del proprio diritto al libero passaggio entro tre mesi dalla comunicazione.

Caira, 15 febbraio 2021

Il Consiglio di Fondazione